

Ministeri - Enti Pubblici - Università - E.P. Ricerca - Aziende Autonome - Sicurezza



Prot. n. <u>950</u>

AII.

123-09-2003

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione R O M A

e, p.c.

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A
Provveditorato Regionale A.P.
PALERMO
Francesco Barresi
Coordinatore Regionale
UILPA Penitenziari Sicilia
BARCELLONA P.G.

Oggetto: PRAP di Palermo.

Corso di formazione per operatori AFIS/MATRICOLA 1-10 settembre 2003.

Prima il Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Sicilia con nota n. 51 del 27 agosto 2003 e successivamente questa Segreteria con nota n. 857 del 02 settembre 2003, dirette entrambe al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Palermo, hanno lamentato alcune incongruenze con la normativa che disciplina il trattamento economico di missione e la concessione dei buoni pasto al personale del Corpo di polizia penitenziaria con le disposizioni contenute nella nota n. 056537-P/IV del 6 agosto 2003 del PRAP medesimo.

Con essa, infatti, il PRAP in questione ha disposto che al personale chiamato a partecipare al corso di cui in oggetto compete il trattamento di missione con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, con l'elargizione di un buono pasto per il pranzo ed il rimborso delle spese sostenute per la consumazione della cena presso esercizi commerciali.

Sia il Coordinamento Regionale Siciliano sia questa Segreteria hanno dunque evidenziato che al personale inviato in servizio di missione, qualora l'Amministrazione non sia in grado di assicurare la fruizione dei pasti (pranzo e/o cena) presso proprie mense, compete il rimborso delle spese sostenute per la ristorazione presso esercizi commerciali sino all'importo massimo previsto ed hanno dunque richiesto l'emanazione di ulteriori disposizioni in tal senso.

Tuttavia, il PRAP di Palermo con nota n. 062903-S/III del 9 settembre 2003, inviata per conoscenza anche a codesta Direzione Generale, ha difeso la legittimità delle disposizioni impartite rappresentando le motivazioni che le hanno determinate, riconducibili alla brevità dell'intervallo per il pranzo, a presunte ragioni di equanimità con il personale residente nei confronti del quale non poteva essere autorizzato il trattamento di missione ed, infine, a motivi di economicità in relazione all'insufficienza dei fondi a disposizione.

./.

Tali motivazioni sorprendono, e non poco, questa Segreteria per diversi ordini di ragione.

Riguardo alla brevità dell'intervallo per la consumazione del pranzo, difatti, si può facilmente obiettare che una più attenta organizzazione del corso avrebbe dovuto tener conto delle esigenze del personale. A parte ciò, è altrettanto chiaro che, nel caso la pausa per il pranzo non consente la consumazione del pasto presso esercizi commerciali al personale interessato compete, ex art. 7, comma 6, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, il rimborso pari al 100% del limite vigente.

Per quanto concerne, invece, la presunta disequanimità con il personale residente, il problema pare invece non esistere considerato che il 2° periodo del comma 7 del citato art. 7, D.P.R. 164/02, detta: "Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati".

Per quanto attiene, infine, alle terza motivazione è palese che l'esiguità delle risorse non può determinare una negazione dei diritti del personale oltraggiando la normativa vigente che non prevede, peraltro, neanche la possibilità di corresponsione del buono pasto al personale inviato in missione continuativa.

Per quanto accennato, si invita codesta Direzione generale ad impartire con la massima urgenza le disposizioni di competenza atte a dirimere efficacemente la questione.

Nell'attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale Massimo Tesei